

Roma 1 febbraio 2020

**TAR DI LECCE: RISPETTARE LE PREROGATIVE DEL LEGISLATORE E
APPLICARE LA LEGGE CHE SOSPENDE L'OBLIGO DI SMONTAGGIO**

“in nessun caso è consentito al Giudice – sia esso civile, penale o amministrativo - di sovrapporre il proprio intendimento a quello perseguito dal Legislatore”

Il Tar di Lecce con la sentenza nr. 110 depositata oggi e il cui estensore è lo stesso Presidente del Tribunale (a sottolinearne l'orientamento), ha chiarito che le attrezzature balneari amovibili possono essere mantenute sulla base dell'articolo 1 comma 246 della legge nr. 145 del 30 dicembre 2018 senza la necessità di alcuna istanza da parte del concessionario ed escludendo qualsiasi discrezionalità dei Comuni e della Sovrintendenza nel concederla.

Infatti, il Tar di Lecce precisa che *“l'effetto sospensivo consegue ex lege ed in via automatica; non occorre pertanto alcuna previa dichiarazione o manifestazione della volontà di volersi avvalere dell'effetto previsto in via automatica dalla norma in esame”*.

È la prima sentenza amministrativa riguardante la norma che ha sospeso l'eventuale obbligo di smontaggio a fine stagione ed è di segno completamente opposto a quanto, invece, interpretato dal Tribunale penale di Lecce che nei giorni scorsi aveva disposto, con un'interpretazione abrogante della stessa norma, il sequestro persino dei pontili del porto di Otranto.

Degna di menzione è, in proposito, quanto argomentato in merito alle cd *“interpretazioni abroganti”* di norme di legge da parte sia della Magistratura che della Pubblica amministrazione (Regioni, Comuni, Sovrintendenza, ecc.).

Il TAR che, si ricorda, è il giudice specializzato proprio per il contenzioso amministrativo, in questa sentenza afferma che *“in nessun caso è consentito al Giudice – sia esso civile, penale o amministrativo - di sovrapporre il proprio intendimento a quello perseguito dal Legislatore”* e che *“il ricorso all'interpretazione abrogante non è consentito al Giudice così come alla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il ricorso alla Corte Costituzionale, nel reciproco rispetto dei ruoli e della separazione dei poteri”*.

E' un autorevole richiamo ai limiti che hanno Giudici e Pubblici funzionari nell'interpretazione di norme di legge: la separazione costituzionale dei poteri pubblici impone il rispetto del ruolo del Legislatore e l'applicazione delle norme da questi emanate.

Importante nel momento in cui sono ancora molti i Comuni che ancora non applicano la legge (che poi è la stessa nr. 145\2018) che ha disposto il differimento di quindici anni delle concessioni demaniali marittime.

Pertanto, al di là della questione smontaggio, si sottolinea il severo richiamo del Tar di Lecce ad applicare la legge e a evitare interpretazioni abrogative da parte di giudici e funzionari in spregio al principio della separazione costituzionale dei poteri pubblici.

Fenomeno che, purtroppo, per i balneari sta diventando davvero patologico.

Il Presidente
Antonio Capacchione